

ASSOCIAZIONE A.M.A.OLTRE A.P.S.

Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci

CF 93043850275



Il giorno 05 novembre 2022, alle ore 15.30, presso la sede di Via dell'artigianato 63 c/o Pulizie Rosada a Musile di Piave - VE, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione **A.M.A. Oltre A.P.S.** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

approvazione e acquisizione, con modifiche statutarie, lo Statuto associativo conformato al D. Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".

I presenti nominano quale Presidente dell'assemblea la Sig.ra **Rosada Mario** e quale Verbalizzante il Sig. **Callegher Fabrizio**.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita, ai sensi dello statuto vigente, per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione informa sulle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e/o opportune a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea con il voto favorevole di 23(ventitré) soci, 0 astenuti e contrari 0, delibera di approvare lo Statuto con tutti gli adeguamenti statutari apportati e illustrati dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con gli adeguamenti previsti approvati dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea dà mandato al Presidente di:

- apportare gli adeguamenti previsti nello Statuto dell'Associazione come previsto dal Codice del terzo settore;
- provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art. 82 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 16,30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale
Ufficio Territoriale di San Donà di Piave
1978
ESENTE

Il Verbalizzante

IL FUNZIONARIO
MONCIARDONE
(*) Firma su delega del D. ...
Eugenio Anicure



STATUTO

A.M.A. Oltre - APS



ART. 1
(Denominazione e sede)

L'associazione A.M.A. Oltre costituita in data 01 maggio 2015 e già iscritta nel Registro Regionale del Volontariato con codice VE0270, diventa nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia un Ente del Terzo Settore (APS) denominato: **"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AUTO MUTUO AIUTO OLTRE"** In breve **"AMA Oltre"**.

Essa assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha sede legale in via dell'Artigianato nr.63 c/o Pulizie Rosada nel comune di Musile di Piave (VE). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'associazione di promozione sociale A.M.A. Oltre è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera il regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organizzazione è una libera Associazione non lucrativa, apolitica, apartitica e aconfessionale.

La specifica finalità dell'organizzazione è quella di svolgere attività di solidarietà sociale, tramite gli Aderenti, in modo personale, spontaneo e gratuito aiuto, per il benessere e la dignità delle persone che abbiano subito un lutto, al fine di:

- a) Accogliere ed accompagnare le persone e le famiglie nell'elaborazione del lutto.
- b) Sostenere iniziative di supporto e assistenza psicologica, sanitaria e sociale, a tutte le persone colpite direttamente o indirettamente da eventi luttuosi anche di carattere traumatico (suicidio, incidenti stradali, incidenti del lavoro, catastrofi naturali o dovute ad errore umano, eventi criminosi anche

conseguenti ad atti terroristici, come pure le morti violente correlate a uso di alcool o di sostanze stupefacenti).

- c) Organizzare o partecipare a scambi di informazione, incontri, corsi pratici, seminari, borse di studio a favore di soggetti che versano in condizioni di svantaggio.
- d) Diffondere e sensibilizzare sulle problematiche connesse al lutto ed alle sue complicazioni e conseguenze. L'Associazione si propone essenzialmente di portare un concreto aiuto alla condizione umana, esistenziale e psicologica, conseguente a detta esperienza, ponendo in essere quanto possibile per venire incontro e cercare di risolvere il disagio fisico e/o psicologico e quindi per migliorare la qualità di vita dei soggetti colpiti da lutti, in particolare offrendo la partecipazione a gruppi di auto mutuo aiuto e a momenti di accompagnamento e di verifica individuale e di gruppo.

Proporre e/o partecipare a progetti con partner pubblici o privati che operano nell'ambito dell'assistenza sociale, sociosanitaria, dell'assistenza sanitaria, della tutela dei diritti civili, con particolare attenzione allo studio di comportamenti patologici di particolare rilevanza sociale (comportamenti suicidari, autolesionisti, ecc..), e degli aiuti umanitari.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni si concretizzano in:

- a) **interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;**

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.lgs. 117/2017

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio nazionale.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio del Registro unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.



L'aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.

Si distinguono le seguenti categorie di soci:

- Soci Fondatori: sono coloro che hanno fondato l'associazione;
- Soci Onorari: sono coloro che vengono nominati dall'assemblea per il loro merito ed il loro impegno sociale nella comunità. Essi non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.
- Soci Ordinari: sono coloro che versano la quota associativa annuale e condividono attivamente le finalità dell'associazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Tutti gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, ed in regola con il pagamento della quota associativa;
- Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e i doveri di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. Inoltre, il socio decade per morosità in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.



ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione o consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (nel caso di eventuali condizioni di legge)
- Organo di revisione (nel caso di eventuali condizioni di legge)

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta da associati dell'associazione iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o fax o e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15
(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un numero dispari di sette membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni tre e sono rieleggibili per tre mandati.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.



L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione
- determina l'importo della quota associativa annuale
- attua le deliberazioni dell'assemblea
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione del Runt
- disciplina l'ammissione degli associati
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 **(Il Presidente)**

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente è eletto dall'Organo di Amministrazione e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.30 del D.lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART.19 (libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati a cura dell'organo di amministrazione
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali, tenuti presso la sede legale entro 30 gg dalla data della richiesta formulata all'organo di Amministrazione.

ART. 20 (Risorse Economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;

- provenienti da cessioni di beni e servizi agli associati, e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività dei Runtis
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.



ART. 21 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico Nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.



ART. 26
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART.32
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RuntS medesimo.

2. A decorrere dal termine di cui art.104 del D. lgs 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art.5-sexies del

D. L n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.lgs. 117/17

3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

